



Comune di Padova

COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE
REGISTRO ORDINANZE
N. 33 DEL 28/10/2022

Oggetto: limitazione di orario alla vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nell'area del centro storico, all'interno del perimetro delimitato dalle seguenti vie, pure ricomprese: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dall'abuso di bevande alcoliche hanno assunto, con l'approvazione della Legge n. 125/2001 "legge quadro in materia di alcol e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuridicamente protetto;
- il D.L. 14/2017, come convertito nella Legge n. 48/2017, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", nell'ambito degli interventi e degli strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori, nonché il mantenimento del decoro urbano, ha, tra l'altro, modificato gli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 50, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, nel testo novellato, attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
- il Regolamento di Polizia Urbana e per la civile convivenza in città, all'art 11 vieta a chiunque di stazionare in luogo pubblico o aperto al pubblico, impedendo o limitando in qualsiasi misura la fruizione degli spazi pubblici creando impedimento o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, nonché a ogni altra attività e/o occupazione autorizzata;
- all'art.12 vieta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ad eccezione dei plateatici e delle aree prospicienti i pubblici esercizi, detenere, ad eccezione che in recipienti chiusi ed integri, o consumare sul posto, ogni genere di bevanda alcolica;
- il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, all'art. 14 vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche in bottiglie di vetro aperte e pronte al consumo;

CONSIDERATO che il problema dell'eccessiva assunzione di bevande alcoliche si pone in stretta correlazione con altri fenomeni collaterali riconducibili al degrado e disordine urbano, quali atti vandalici e violenti, risse, disturbo alla quiete pubblica, lordura del suolo pubblico con abbandono di contenitori in vetro o alluminio a terra, che contribuiscono a promuovere diffusi e giustificati sentimenti di allarme;

CONSIDERATO che la zona del centro storico, compresa all'interno delle *mure cinquecentesche*, meglio in oggetto specificata, per le sue caratteristiche di attrattività subisce il verificarsi di

fenomeni di bivacco occasionale, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, per lo più originate dall'abuso di bevande alcoliche;

TENUTO CONTO che tali condotte si associano a episodi di inciviltà e degrado, come evidenziato in esposti di comitati e cittadini residenti;

VISTO, a tal proposito, l'esposto pervenuto al Comando di Polizia Locale (prot. 432976 del 20/09/2022) da parte di alcuni titolari di attività commerciali del centro, i quali lamentano situazioni di difficoltà legate proprio al comportamento di alcuni soggetti che bivaccano tra l'area delle Piazze e il Liston, spesso in stato di intossicazione alcolica, restando sdraiati a terra per gran parte della giornata, urinando a terra, con turpiloqui ad alta voce, offendendo i passanti e minacciando clienti ed esercenti;

RILEVATO che, sulla base dei riscontri emersi dai servizi svolti in via continuativa dal personale della Polizia Locale, risulta difficoltosa l'individuazione di singole responsabilità personali nei casi di comportamenti incivili o illeciti messe in atto da aggregazioni estemporanee di persone che si concentrano nell'area circoscritta;

PRESO ATTO che, nel corso dell'ultimo semestre, sono state accertate dalla Polizia Locale n. 41 violazioni in materia di consumo di alcol e precisamente n. 35 per violazioni all'art. 12, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana per consumo di alcol in area pubblica e n. 6 relative all'art. 688 C.P. per ubriachezza molesta che hanno comportato l'emissione di n. 41 ordini di allontanamento;

DATO ATTO che il fenomeno è attenzionato anche dalla locale Questura, che con nota Prot. 427123 del 16/09/2022, ha comunicato un elenco di numerosi nominativi a cui sono stati notificati i divieti di accesso (c.d. DASPO urbano) a varie località del centro storico quale conseguenza degli ordini di allontanamento elevati dal personale della Polizia Locale, per comportamenti contrari alla pubblica decenza e al decoro, tra cui ubriachezza molesta, consumo di bevande alcoliche in area pubblica, bivacco etc.....;

PRESO ATTO che l'area sopra descritta concentra numerose attività di vendita nonché di somministrazione di alimenti e bevande, richiamando un elevato numero di persone che nelle ore serali e notturne facilmente può acquistare e consumare in area pubblica bevande alcoliche;

DATO ATTO che, in sede di CPOSP, è stata trattata la questione specifica e sono state analizzate le fattispecie di disagio generato da alcune particolari situazioni di degrado che hanno innalzato il livello di insicurezza percepita, accogliendo la proposta dell'Amministrazione comunale di intraprendere iniziative volte a ridurre le condizioni che favoriscono il permanere delle situazioni sopra descritte;

RICHIAMATA la legge n. 120/2010 "disposizioni in materia di sicurezza stradale", che disciplina anche gli orari per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche, stabilendo per i pubblici esercizi il divieto di vendita di bevande alcoliche alle ore 3,00 e per gli esercizi di vicinato alle ore 24,00;

DATO ATTO che limitare l'orario di vendita per asporto di bevande alcoliche costituisca una misura utile a garantire i beni pubblici prevalenti che l'Amministrazione è chiamata a proteggere, per tutelare la sicurezza urbana, la tranquillità dei residenti e la civile convivenza, secondo un criterio di adeguatezza e proporzionalità, in considerazione che gli strumenti giuridici finora utilizzati siano certamente utili ma non esaurientemente efficaci nell'attività di prevenzione degli specifici episodi di degrado;

ATTESO che la vendita da asporto di bevande alcoliche non è paragonabile alla somministrazione delle stesse in loco da parte dei bar e chioschi considerato che in questo caso il consumo passa attraverso il filtro del gestore presente durante la somministrazione stessa;

CONSIDERATO altresì che i siti di Padova *URBS PICTA* sono stati proclamati Patrimonio UNESCO, e pertanto la città ha ancor più interesse a preservare e tutelare, nel miglior modo possibile, il proprio patrimonio culturale ed il decoro dello stesso, anche in relazione ai flussi turistici attesi ed agli impegni assunti a livello internazionale

CONSIDERATO che le piazze e strade in cui si manifestano con maggior intensità i fenomeni di degrado e di insicurezza urbana sopra descritti a cui conseguono le segnalazioni e richieste di intervento da parte dei cittadini ed in cui sono state elevate il maggior numero di violazioni alle norme del *Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza in città* da parte della Polizia Locale sono quelle presenti all'interno delle mura cinquecentesche della città;

RITENUTO pertanto necessario intervenire, con specifico provvedimento, nella zona della città all'interno delle *mura cinquecentesche* delimitate dalle seguenti vie, pure ricomprese: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito, prevedendo il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno seguente, al fine di eliminare o quantomeno contenere gli effetti sfavorevoli dei suddetti fenomeni di disturbo;

VISTI:

- la Legge n. 125/2001;
- la Legge n. 48/2017, di conversione del D.L. n. 14/2017;
- il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 50, comma 5;
- il Regolamento di Polizia Urbana;
- il Regolamento per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- la Legge 689/81;

CONSIDERATI sussistenti i requisiti di contingibilità ed urgenza per le motivazioni descritte in premessa e di derogare pertanto agli obblighi di comunicazione dell'avvio del procedimento previsto dalle legge n. 241/90;

ORDINA

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2023, dalle ore 20,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, **il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione** nelle seguenti vie, pure ricomprese, individuate anche nella planimetria allegata, parte integrante della presente Ordinanza:

barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito,

- a) ai titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio del settore alimentare, delle attività artigianali alimentari (pizzerie da asporto, kebab e attività analoghe), degli esercizi pubblici e dei circoli privati;
- b) agli esercenti che svolgono la propria attività commerciale di vendita al dettaglio del settore alimentare su area pubblica, compresi gli ambulanti itineranti,
- c) ai titolari dei locali di pubblico spettacolo e attività similari.

Dal divieto è esclusa la somministrazione negli esercizi pubblici effettuata al banco o al tavolo all'interno dei locali e negli spazi esterni in concessione, come previsto dall'art. 12 del *Regolamento di polizia urbana e per la civile convivenza in città*, la consegna di bevande

alcoliche tramite il servizio di *food delivery*, purché effettuata presso la residenza o il domicilio del cliente.

L'inottemperanza al presente provvedimento comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, comma 1 bis, del Testo Unico approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente Ordinanza viene trasmessa tempestivamente all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Padova e, in seguito, alla Questura di Padova, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

La presente ordinanza viene pubblicata sull'Albo pretorio on line del Comune di Padova

IL SINDACO
Sergio Giordani